



Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

Modifica del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ concernente i generatori aerosol è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 47 capoverso 5 e 70 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016² sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

Sostituzione di termini

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza si applica ai generatori aerosol ai sensi dell'articolo 69 ODerr.

Art. 12 cpv. 1

¹ I propellenti impiegati nei generatori aerosol contenenti derrate alimentari, cosmetici o altri oggetti d'uso non devono mettere in pericolo la salute.

Art. 13

Abrogato

¹ RS 817.023.61
² RS 817.02

Art. 14 cpv. 1 e 3

¹ Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, imballa, riempie o consegna i generatori aerosol;
- b. identificazione della partita;
- c. qualunque sia il contenuto:
 1. l'avvertenza H229 «Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato»,
 2. i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all'allegato IV parte 1 tabella 6.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008³ (regolamento UE-CLP) nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁴ sui prodotti chimici (Ochim),
 3. i consigli di prudenza P410 e P412 di cui all'allegato IV parte 1 tabella 6.4 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 Ochim,
 4. se il generatore aerosol è un prodotto destinato al grande pubblico: il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV parte 1 tabella 6.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 Ochim,
 5. i consigli di prudenza supplementari che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, anche queste devono contenere i consigli di prudenza supplementari;
- d. se l'aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri enunciati al numero 9 dell'allegato 1: l'avvertenza «Attenzione»;
- e. se l'aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri enunciati al numero 9 dell'allegato 1: l'avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol infiammabili che rientrano nella categoria 2 di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato I del regolamento UE-CLP nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 Ochim;
- f. se l'aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» secondo i criteri enunciati al numero 9 dell'allegato 1: l'avvertenza «Pericolo» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol infiammabili che rientrano nella categoria 1 di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato I del regolamento UE-CLP nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 Ochim;
- g. i consigli di prudenza supplementari che informano i consumatori sugli altri pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da

³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁴ RS **813.11**

istruzioni d'uso separate, anche queste devono contenere i consigli di prudenza supplementari.

Sezione 8 (art. 15)

Abrogata

Art. 18 cpv. 2

² Può stabilire disposizioni transitorie.

II

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 3 novembre 2010

Abrogata

III

Il numero 3 dell'allegato 4 è modificato come segue:

3. Per i cosmetici e gli oggetti d'uso che non vengono a contatto diretto con le derrate alimentari:

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

